

IL GIUDIZIO DI INDEGNITA'

Alessandro Pace

Incandidabilità, ineleggibilità, decadenza e irretroattività. Intorno a queste quattro parole è stato capziosamente sollevato nel mese di agosto un acceso dibattito - per un verso scontato e, per un altro, privo di senso - concernente in primo luogo la pretesa illegittimità del decreto legislativo n. 235 del 2012 (così detta legge Severino) e, in secondo luogo, la possibilità del Senato di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell'incandidabilità "sopravvenuta". Dibattito, a ben vedere, scontato per ciò che riguarda il primo punto e privo di senso per quanto riguarda il secondo.

Che il dibattito abbia un esito scontato - ancorché i sostenitori dell'ex premier sembrerebbero non essersene accorti - deriva da ciò che l'incandidabilità non costituisce un istituto nuovo nel nostro ordinamento, essendo stato introdotto con riferimento alle regioni, province e comuni dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992, sulla cui legittimità costituzionale la Corte costituzionale si espresse favorevolmente con la sentenza n. 118 del 1994. Tale normativa, poi recepita nell'art. 58 del testo unico degli enti locali del 2000 e ora inglobata nell'art. 17 della legge Severino, prevedeva e prevede - sono parole della Consulta - «un'ampia disciplina in tema di eleggibilità e, in genere, di capacità di assumere e mantenere cariche di varia natura nelle regioni, nelle province, nei comuni ed in altri organismi di autonomia locale».

Con riferimento alla pretesa violazione del principio costituzionale dell'irretroattività delle pene - su cui ora tanto si insiste - la Corte affermò che, secondo la sua costante giurisprudenza, quel principio si riferisce alle sole sanzioni penali, laddove la legge n. 16 del 1992 (al pari della legge Severino) non prevede sanzioni penali, ma collega l'incandidabilità, anche se sopravvenuta, a gravi reati definitivamente accertati. E' quindi «l'elemento della condanna irrevocabile per determinati gravi delitti» - secondo la sentenza citata - ad avere «una rilevanza così intensa, sul piano del giudizio di indegnità morale del soggetto, da esigere (...) l'incidenza negativa della disciplina medesima anche sul mantenimento delle cariche elettive in corso al momento della sua entrata in vigore». In altre parole è l'«indegnità morale», giudizialmente accertata, che opera con effetti immediati.

Privo di senso è il dibattito sulla possibilità di sollevare la questione di costituzionalità della legge Severino. Ammesso, ma non concesso, che ciò sia giuridicamente possibile, è indiscutibile che, a tal fine, sia la maggioranza dell'assemblea a doversi pronunciare per la rimessione. Ma è mai possibile che - pur essendo favorevoli all'applicazione della legge Severino - PD, Scelta civile, SEL e M5S possano essere indotti dal PDL a sollevare la questione di costituzionalità di tale legge ?!

Il rilievo è di fatto assorbente e conclusivo. Ciò non di meno vorrei aggiungere qualche ulteriore considerazione costituzionalistica. E' bensì vero che l'art. 66 della Costituzione prescrive che «Ciascuna Camera giudica (...) delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità», ma il Parlamento, anche quando “giudica”, resta sempre essenzialmente un organo politico al quale strutturalmente (e funzionalmente) non è applicabile il secondo comma dell'art. 101 della Costituzione («I giudici sono soggetti soltanto alla legge»). Come ha giustamente osservato Eugenio Scalfari nell'editoriale di domenica scorsa, il Parlamento non è mai terzo, come invece devono esserlo, ai sensi del citato articolo 101, tutti gli uffici giudiziari che pretendano di sollevare questioni di costituzionalità (la costante giurisprudenza costituzionale è appunto in questi termini).

Vogliamo forse ritenere che quando la Commissione Affari costituzionali dà il parere di costituzionalità su un disegno di legge, lo dà *pro veritate*? E che quando la Camera o il Senato giudica sull'ineleggibilità o sull'incompatibilità di un parlamentare lo fa obiettivamente e non sulla base di preconette scelte di campo? Certo, ci saranno pure meritevoli eccezioni, ma il *quod plerumque accidit* è ben diverso.

Un ulteriore argomento merita di essere ricordato. Nella decisione relativa al famoso caso Englaro (ordinanza n. 334 del 1998) la Corte, nel respingere come inammissibile il ricorso della Camera dei deputati contro la Corte di cassazione relativamente ad una certa interpretazione di una legge, giustamente sottolineò che se il Parlamento ritiene che una data interpretazione sia illegittima, ha tutto il potere di modificare la legge cui tale interpretazione si riferisce, senza quindi disturbare la Corte costituzionale.

In conclusione: se l'attuale maggioranza parlamentare avesse dubbi sulla legge Severino, la modificherebbe; certamente non perderebbe tempo a disturbare la Corte con una questione di costituzionalità che, per quanto detto all'inizio, sicuramente verrebbe rigettata sulla base della pregressa giurisprudenza.